

medifarma s.r.l.
medicinali - farmaceutici

CODICE ETICO



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001

INDICE DEI CONTENUTI

| | | |
|------|---|----|
| 1. | PREMESSA..... | 3 |
| 2. | DESTINATARI DEL CODICE ETICO..... | 3 |
| 3. | PRINCIPI GENERALI..... | 3 |
| 3.1 | Rispetto delle norme di legge ed autoregolazione..... | 3 |
| 3.2 | Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro..... | 4 |
| 3.3 | Tutela ambientale | 4 |
| 3.4 | Contrasto alla corruzione..... | 5 |
| 3.5 | Rispetto della riservatezza..... | 5 |
| 3.6 | Conflitti di interesse | 5 |
| 3.7 | Tutela della concorrenza..... | 5 |
| 3.8 | Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità..... | 6 |
| 3.9 | Registrazioni contabili..... | 6 |
| 3.10 | Contrasto al riciclaggio..... | 6 |
| 3.11 | Contrasto ai delitti di sfruttamento del lavoro minorile, di criminalità organizzata e di terrorismo | 7 |
| 4. | DOCUMENTABILITÀ DELLE DECISIONI E DELLE OPERAZIONI | 7 |
| 5. | DATI CONTABILI | 7 |
| 5.1 | Rapporti con i soggetti deputati ai controlli | 8 |
| 6. | RAPPORTI CON GLI INTERLOCUTORI | 8 |
| 6.1 | Clienti | 8 |
| 6.2 | Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti | 9 |
| 6.3 | Fornitori ed i Partner | 10 |
| 6.4 | Dipendenti | 10 |
| 6.5 | Rapporti con Agenti, Consulenti e Distributori..... | 10 |
| 7. | INFORMAZIONI E BENI AZIENDALI..... | 11 |
| 7.1 | Salvaguardia dei beni dell'ente | 11 |
| 7.2 | Salvaguardia delle informazioni aziendali | 11 |
| 7.3 | Riservatezza delle informazioni aziendali | 11 |
| 7.4 | Utilizzo di risorse tecnologiche | 12 |
| 8. | VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI..... | 12 |

Premessa

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOC) finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi del D.lgs. 231/2001, prevede quali presupposti per l' idoneità del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC stesso la pubblicità e l'opponibilità, che devono essere conseguiti non solo nei confronti dei soggetti che ricevono specifici incarichi relativi all'efficace attuazione del MOGC bensì di tutti i soggetti in rapporti con la società.

Il presente Codice Etico ha l'obiettivo di comunicare i principi e i valori che guidano MEDIFARMA e tutti i soggetti ad esso riferibili evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della MEDIFARMA e dei soggetti ad esso riferibili nei confronti dei propri interlocutori, con particolare riferimento ai "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, pubblica amministrazione come committente, interlocutrice).

Il Codice Etico è finalizzato, inoltre, a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto il Codice è destinato, come detto, anche a quei soggetti che non abbiano familiarità con il MOGC in quanto non coinvolti nella fase di efficace attuazione.

Quale regola generale, la presente versione del Codice Etico forma parte integrante della documentazione da trasmettere alla committenza, ai dipendenti, ai fornitori e consulenti al momento dell'instaurazione del rapporto o, per i rapporti già in essere, al primo contatto utile successivo all'approvazione del Codice stesso.

MEDIFARMA assicura ampia diffusione interna al presente Codice: copia cartacea viene distribuita al personale in servizio attuale e futuro ed ai soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società.

Il documento è, altresì, pubblicato sul sito internet della Società ed affisso, con adeguato risalto, nella bacheca aziendale.

Il Codice Etico entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

1. Destinatari del Codice Etico

Le disposizioni del presente Codice si applicano ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti, ai Dipendenti, agli Agenti, ai Distributori, ai Consulenti, ai Partner commerciali, ai Fornitori nonché a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o che vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione (in seguito definiti i "Destinatari").

La violazione delle disposizioni ivi contenute da parte dei Destinatari può determinare, a seconda dei casi, un illecito disciplinare (sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile) e/o un inadempimento contrattuale e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione nei confronti della Società.

2. Principi generali

3.1 Rispetto delle norme di legge ed autoregolazione

Principio generale ed imprescindibile è il rispetto delle leggi, regolamenti ed altre fonti del diritto o di autoregolazione vigenti nel territorio in cui MEDIFARMA opera.

Un impegno in tal senso deve essere assunto, anche tramite l'adesione al Codice Etico stesso, da parte dei dipendenti, dei consulenti, dei fornitori ed in generale di chiunque abbia rapporti con la società, che si impegna a non iniziare o proseguire alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

In particolare, i dipendenti devono essere a conoscenza delle regole rilevanti e dei comportamenti conseguenti; la società dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico, evidenziando che l'osservanza del Codice etico è parte essenziale delle obbligazioni da essi assunte e la violazione può essere fonte di contestazione secondo le norme di legge e della contrattazione collettiva applicabili anche dove non vi sia stata violazione di specifiche procedure del MOGC.

3.2 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

La Società si impegna a rispettare le disposizioni normative e contrattuali ed i massimi *standard* qualitativi, al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei Dipendenti sui luoghi di lavoro.

MEDIFARMA garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale.

E' proibita qualunque discriminazione arbitraria nel trattamento dei dipendenti o collaboratori. Tutti i collaboratori possono aspirare all'assunzione e i dipendenti ad essere presi in considerazione per una nuova posizione esclusivamente sulla base delle esigenze dell'ente e dei criteri di merito, senza discriminazioni arbitrarie.

E' vietato qualsiasi comportamento di costrizione psicologica o fisica, ivi compresi i demansionamenti, che possa essere considerato quale mobbing.

Tutti i dipendenti e collaboratori, a qualsiasi livello, dovranno collaborare per mantenere un clima di rispetto reciproco di fronte a differenze personali.

Si promuove un ambiente di lavoro rispettoso, sano e sicuro.

Nel rispetto del quadro normativo dello Stato e degli orientamenti volti a rendere l'ambiente di lavoro sano e sicuro, non saranno tollerati abuso di alcool, uso di sostanze stupefacenti, molestie sessuali e azioni discriminatorie di alcun tipo. In particolare, viene tutelata e promossa la salute psicofisica di tutti i dipendenti di qualsiasi livello.

A tale riguardo si condannano comportamenti non etici e in particolare qualsiasi comportamento che esercitato su dipendenti e collaboratori della società, possa cagionare un danno alla salute.

L'organizzazione del lavoro, in quanto elemento fondamentale dell'ambiente di lavoro, sarà pertanto volta ad evitare qualsiasi situazione di costrittività organizzativa e/o violenza psicologica, in accordo alle normative vigenti.

Ogni attività delle Società e dei singoli Destinatari, sia ai livelli apicali che a livelli operativi, dovrà essere orientata al rispetto di questi principi.

3.3 Tutela ambientale

La Società gestisce le proprie attività nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica: le scelte di investimento e di *business* sono informate alla sostenibilità ambientale, in un'ottica di crescita eco-compatibile, facendo uso delle migliori tecnologie disponibili per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, in ottemperanza alle leggi vigenti.

MEDIFARMA si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

3.4 Contrasto alla corruzione

Nello svolgimento delle proprie funzioni i “Destinatari” si impegnano al rispetto dei più elevati *standard* di integrità morale, ispirando le condotte ai valori di onestà, correttezza e buona fede.

In particolare, è richiesta la più stretta osservanza della normativa nazionale ed internazionale sulla lotta alla corruzione.

MEDIFARMA proibisce fermamente ogni condotta corruttiva a prescindere dallo *status*, pubblico o privato, del beneficiario.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi o utilità di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti territoriali, dipendenti pubblici o a privati, per influenzare un atto del loro ufficio.

Gli atti di cortesia sono consentiti esclusivamente ove di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

3.5 Rispetto della riservatezza

Il rispetto della riservatezza rappresenta la regola fondamentale che indirizza le attività dei Destinatari.

È assolutamente vietato l’uso dei dati riservati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati comunicati, salvo in caso di espressa autorizzazione e comunque sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di *privacy* e delle regole interne.

La protezione delle informazioni e dei dati contenuti o archiviati nei supporti informatici deve essere assicurata dall’adozione di misure di sicurezza idonee allo scopo.

I dati e le informazioni acquisite sono trattate con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

È fatto espresso divieto di effettuare usi illeciti dei dati nonché consentire accessi non autorizzati.

3.6 Conflitti di interesse

Nello svolgimento delle proprie attività i “Destinatari” devono evitare situazioni che possano condurli ad assumere un ruolo in conflitto con l’interesse della Società o che potrebbero configurare un’interferenza con la capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior risultato conseguito.

Sono da considerarsi in conflitto, tra le altre, le seguenti situazioni:

- cointeressenza (palese o occulta) in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli della Società;
- uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative, a vantaggio proprio o di terzi, e comunque in contrasto con gli interessi della Società.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interesse o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse delle Società, determina per questo l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

3.7 Tutela della concorrenza

I principi del libero mercato e della concorrenza rientrano tra i valori fondamentali di MEDIFARMA e sono parte integrante della sua cultura aziendale.

La Società vieta la conclusione di intese tra imprese, o altre forme di consapevole coordinamento, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, considerandosi quali intese

gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese (o di altri organismi similari).

È altresì vietata l'adozione di strategie commerciali che integrino un abuso della propria eventuale posizione di preminenza intesa quale condizione economica che consenta di ostacolare una concorrenza effettiva sul mercato e di tenere comportamenti indipendenti dai propri concorrenti, fornitori, clienti e consumatori.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare le disposizioni della normativa "Antitrust" e del presente Codice Etico in tutti rapporti commerciali sviluppati sia a livello nazionale che internazionale.

La Società si impegna, altresì, a non ostacolare l'Autorità Antitrust in occasione di attività ispettive, mantenendo un comportamento improntato alla massima collaborazione e fornendo informazioni chiare, trasparenti e veritiere.

3.8 Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità

MEDIFARMA impone la massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone adeguati presidi di controllo nel contrastare qualsiasi forma di riciclaggio e ricettazione. Verifiche preventive su potenziali Agenti, Consulenti, Fornitori, Distributori e Partner commerciali sono indirizzate a determinare la loro rispettabilità nonché la legittimità della loro attività.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rapporti che comportino ricezione o trasferimento di somme di denaro o altre utilità, in particolare è fatto obbligo di:

- verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sugli Agenti, Consulenti, Fornitori, Distributori, Partner commerciali, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

L'azione di prevenzione ed il contrasto dei sopra richiamati rischi è attuata attraverso l'adozione di procedure, strumenti operativi e dispositivi di controllo volti a garantire la piena conoscenza delle proprie controparti e la tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di consentire un controllo in ordine alle motivazioni sottese ad ogni scelta e delle caratteristiche dell'operazione stessa, tanto nella fase di autorizzazione, che di effettuazione, registrazione e verifica.

3.9 Registrazioni contabili

Le registrazioni contabili devono redigersi in modo trasparente, accurato e completo, in assoluta coerenza con i dati da registrare.

Ciascun "Destinatario" è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta.

I "Destinatari" sono tenuti a riferire di qualsiasi anomalia al proprio superiore o alla funzione competente.

3.10 Contrasto al riciclaggio

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti, a tal fine impegnandosi a rifiutare operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

I "Destinatari" sono pertanto tenuti:

- ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali;
- attuare nel processo di approvvigionamento una selezione rigorosa, attenta e pienamente trasparente delle società fornitrici, nel pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle procedure interne;

- rispettare scrupolosamente gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici dettati dalla normativa di settore.

3.11 Contrasto ai delitti di sfruttamento del lavoro minorile, di criminalità organizzata e di terrorismo

La Società si astiene dall'intrattenere rapporti, ancorché indiretti o per interposta persona, con organizzazioni criminose di qualsiasi natura, comprese quelle di stampo mafioso.

MEDIFARMA si astiene, altresì, da intrattenere rapporti con soggetti:

- dediti al traffico di esseri umani o allo sfruttamento del lavoro minorile;
- che operano con finalità di terrorismo (dovendosi considerare tali le condotte che possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale, compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere - o ad astenersi dal compiere - un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese di un'organizzazione internazionale.

3. Documentabilità delle decisioni e delle operazioni

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni, le decisioni e le operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Per ogni operazione deve esistere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti coinvolti nell'operazione stessa.

Tali requisiti imprescindibili non devono tuttavia sviare dall'obiettivo principale di adottare concreti comportamenti, né la formalizzazione può essere considerata in alcun modo quale scusante nel caso di violazioni sostanziali.

Dove non sia possibile far corrispondere le formalità con la sostanza dei comportamenti e dei rapporti, i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice Etico devono segnalare l'anomalia mediante le linee gerarchiche stabilite dalla SOCIETÀ o mediante la segnalazione all'Organismo di vigilanza e controllo che è stato costituito con lo specifico compito di vigilare sull'efficace attuazione del MOC e sul rispetto del Codice Etico.

Relativamente ai rapporti con soggetti esterni, le persone riferibili a MEDIFARMA si astengono da qualsiasi comportamento in grado di impegnare la SOCIETÀ o di manifestare all'esterno la volontà della stessa, salvo che abbiano ricevuto uno specifico incarico o, dove necessario, apposita procura o delega.

E' vietato qualsiasi comportamento che comporti agevolazione di organizzazioni criminali, ivi compresi l'accettazione passiva di richieste estorsive anche per il tramite di imposizione di fornitori o personale.

4. Dati contabili

La Società impone il rispetto di tutte le normative applicabili ed, in particolare, le regolamentazioni relative alla redazione dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

Le scritture contabili sono tenute secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente.

La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione della Società.

Per ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto.

A sostegno di ogni operazione deve conservarsi adeguata documentazione, che consenta un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione anche a ritroso e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Tale documentazione deve consentire di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile ed archiviata secondo opportuni criteri che ne consentano una facile consultazione da parte sia di enti interni che esterni abilitati al controllo.

I Destinatari sono tenuti a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione e ad operare affinché i fatti siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità.

5.1 Rapporti con i soggetti deputati ai controlli

La Società impronta i propri rapporti con i soggetti deputati ai controlli alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti.

5. Rapporti con gli interlocutori

MEDIFARMA intrattiene rapporti contrattuali nel rispetto dei principi di onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza, e in coerenza ai criteri di competenza, professionalità, dedizione ed efficienza.

In particolare:

- Instaura rapporti esclusivamente con controparti che godano di una reputazione rispettabile, e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
- Assicura la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- Mantiene con le controparti rapporti trasparenti e collaborativi, nel rispetto del principio di buona fede;
- Segnala tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento della controparte che appaia contrario ai principi etici di cui al presente Codice.

6.1 Clienti

Tutti gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti e gli Agenti sono tenuti ad operare in modo da soddisfare le aspettative del cliente migliorando continuamente i servizi offerti, anche attraverso la continua ricerca di prodotti, servizi e soluzioni più innovativi.

È, in particolare, fatto obbligo di:

- Osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- Fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità;
- Fornire accurate ed esaurienti informazioni circa il proprio servizio in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

Eventuali reclami sono trattati con la massima tempestività ed attenzione.

6.2 Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le pubbliche istituzioni sono tenuti nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione nonché delle disposizioni del presente Codice e, segnatamente, i principi di correttezza, trasparenza ed efficienza.

A tal fine i soggetti che non abbiano ricevuto l'incarico (accompagnati da adeguati poteri) di relazionarsi con le pubbliche amministrazioni, devono astenersi da qualunque dichiarazione o valutazione e limitarsi alle attività previste dalle proprie mansioni.

Qualunque rapporto o richiesta di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che possa essere ritenuto anomalo deve essere segnalato mediante le linee gerarchiche stabilite da MEDIFARMA.

In ogni caso non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore, in qualsiasi modo gli stessi siano qualificabili.

Si proibisce, inoltre, di offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Allo stesso modo non è possibile offrire incarichi e richiedere forniture a soggetti che siano riferibili anche indirettamente a funzionari delle Pubbliche Amministrazioni con le quali si intrattengono rapporti.

Quando è in corso un qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione.

I principi in oggetto si applicano a tutti i rapporti nei quali un soggetto, anche non legato da rapporto di lavoro dipendente, si raccordi con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto della MEDIFARMA.

Nella partecipazione sotto qualsiasi forma ad iniziative di formazione ed informazione (es. convegni e seminari), MEDIFARMA tiene comportamenti volti ad evitare il sorgere di conflitti di interesse.

Qualsiasi erogazione liberale ad associazioni o enti di ricerca deve essere gestita in modo da documentare l'assenza di conflitti di interesse o di vantaggi personali con soggetti facenti parte della pubblica amministrazione committente o potenziale committente.

Non è consentito il finanziamento di partiti politici, comitati, o candidati politici. I contatti con tali soggetti sono possibili solo per motivi istituzionali, anche nell'ambito delle attività ufficiali delle Associazioni di categoria.

Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere, ecc.

6.2.1 Partecipazione alle gare

La partecipazione a procedure di gara indette da ospedali e strutture sanitarie avviene nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede ed in conformità agli appositi protocolli aziendali ed alle disposizioni normative vigenti.

Tali caratteristiche comportamentali devono essere garantite in tutte le fasi sottostanti la procedura di gara, dall'acquisizione del bando o capitolato alla gestione dei rapporti con la stazione appaltante nonché in caso ed a seguito dell'eventuale aggiudicazione in sede di esecuzione degli obblighi contrattuali.

La Società si attende *performance* economiche conseguite esclusivamente nel pieno rispetto della legalità e dell'etica.

6.3 Fornitori ed i Partner

I fornitori sono resi edotti dei principi previsti dal presente Codice Etico, anche tramite comunicazione dello stesso, e dichiarano di conformarsi a tali principi anche tramite accettazione di specifiche clausole contrattuali o dichiarazione scritta in un documento autonomo.

I fornitori si impegnano a segnalare a MEDIFARMA violazioni o anomalie riscontrati durante l'esecuzione dei rapporti in essere con la società.

In particolare, nell'ambito di tali rapporti i Fornitori sono tenuti a:

- Operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto;
- Osservare le procedure interne, i regolamenti e la normativa nazionale e comunitaria, per la selezione e la gestione dei rapporti con i Fornitori;
- Non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura alla Società, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- Instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- Ottenere la collaborazione dei Fornitori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- Esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- Richiedere ai Fornitori di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includere nei contratti apposita previsione.

6.4 Dipendenti

Tutto il personale è assunto con regolare contratto di lavoro ed il relativo rapporto si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.

La selezione è condotta nel rispetto dei principi di cui al presente Codice Etico, delle procedure interne, delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna.

La Società opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta.

Le remunerazioni devono essere unicamente vincolate a un corretto e trasparente sistema di valutazione della formazione della persona, della sua professionalità specifica, dell'esperienza acquisita, del merito dimostrato e del livello di raggiungimento dei propri obiettivi.

È vietata anche la mera prospettazione di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressione in carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dal presente Codice e dalle norme e regole interne, anche limitatamente alla competenza.

6.5 Rapporti con Agenti, Consulenti e Distributori

Nell'ambito delle relazioni con gli Agenti, Consulenti e Distributori è fatto obbligo di:

- Selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;

- Instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- Ottenere la cooperazione degli Agenti, dei Consulenti e dei Distributori nell'assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo;
- Richiedere agli Agenti, ai Consulenti ed ai Distributori di attenersi ai principi del presente Codice Etico e includerne nei contratti un'apposita previsione;
- Operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

6. Informazioni e beni aziendali

7.1 Salvaguardia dei beni dell'ente

I Dipendenti ed Agenti di MEDIFARMA, nel perseguire gli obiettivi aziendali, devono utilizzare le risorse – materiali ed immateriali – messe loro a disposizione in modo nel rispetto del presente Codice Etico.

Si richiede un uso prudente e responsabile dei beni dell'ente. Il dipendente e collaboratore dovrà garantire il corretto utilizzo dei beni dell'ente, adoperandosi affinché questi siano utilizzati per giusti fini da persone debitamente autorizzate.

Conformemente alla normativa in vigore, i dipendenti e collaboratori hanno la responsabilità di proteggere il patrimonio dell'ente e ogni altra proprietà, materiale o immateriale da utilizzi non autorizzati, abuso di fiducia, danni o perdite derivanti da imperizia, negligenza o dolo.

7.2 Salvaguardia delle informazioni aziendali

Le informazioni devono essere accessibili solo alle persone autorizzate e devono essere protette dall'indebita divulgazione.

Solo le persone espressamente autorizzate possono aver accesso alle informazioni interne, siano esse in forma cartacea o su qualunque altro supporto, che possono essere utilizzate solo per i fini e per i periodi specificati nelle relative autorizzazioni.

Le credenziali di autenticazione univoche per l'accesso al sistema informatico aziendale equivalgono alla firma dei dipendenti e collaboratori, possono essere conosciute solo dai rispettivi titolari e non possono essere divulgate a terzi.

I dipendenti e collaboratori saranno direttamente responsabili dell'adozione di tutte le misure necessarie per preservare le informazioni da rischi di danneggiamenti o perdite e dovranno provvedere alla loro custodia.

Ogni Dipendente/Agente è personalmente responsabile del mantenimento della sicurezza dei suindicati beni aziendali, evitando l'uso fraudolento o improprio degli stessi nonché la cessione, anche a colleghi, delle proprie *user id* e *password* di accesso ai sistemi informativi.

L'utilizzo dei beni deve essere esclusivamente funzionale allo svolgimento delle attività aziendali. Tutte le operazioni e gli interventi, compresa la manutenzione, sulle attrezzature e sui beni devono essere poste in essere da personale preposto e qualificato.

7.3 Riservatezza delle informazioni aziendali

Le informazioni devono essere trattate con riservatezza e comunicate o diffuse conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti.

I dipendenti e collaboratori devono salvaguardare il carattere riservato delle informazioni cui hanno avuto accesso nell'adempimento delle proprie attività lavorative, anche se tali informazioni non sono

specificatamente classificate come riservate e non riguardano in modo specifico MEDIFARMA bensì altri soggetti terzi.

L'inadempienza all'obbligo di riservatezza costituirà grave inadempimento se implica la divulgazione o se offre l'opportunità di divulgazione di informazioni riservate relative alle decisioni ed alle attività.

Le informazioni dovranno essere mantenute riservate in conformità con le normative vigenti, sino a quando non diverranno di dominio pubblico.

7.4 Utilizzo di risorse tecnologiche

Le risorse hardware e software devono essere utilizzate solo per scopi aziendali o per altri usi espressamente autorizzati. L'utilizzo di software privo di licenza è strettamente proibito.

Gli utenti del sistema informatico della MEDIFARMA non possono utilizzare apparecchiature, sistemi e dispositivi tecnologici con finalità diverse da quelle espressamente autorizzate.

Non è permesso l'utilizzo di software non conformi agli standard aziendali ufficiali, salvo autorizzazione scritta dei settori tecnici competenti.

Gli utenti del sistema informatico di MEDIFARMA dovranno astenersi dall'introdurre nel sistema informatico copie illegali di software.

Le risorse tecnologiche dovranno essere utilizzate in conformità alla normativa vigente e secondo le regole procedurali ed operative stabilite da MEDIFARMA, con particolare attenzione ai reati presupposto che possono essere commessi mediante utilizzo delle risorse informatiche

7. Violazioni del Codice Etico, Procedimento disciplinare e sanzioni

La violazione delle previsioni del presente Codice Etico, nonché di quelle del MOGC in quanto applicabili, è oggetto di procedimento disciplinare ed eventuali sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio e delle norme di legge o della contrattazione collettiva applicabili.

Per i soggetti diversi dal personale dipendente o assimilato vale il regime sanzionatorio previsto dal MOGC in quanto applicabile.

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per tutti i Destinatari.

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei Destinatari deve essere segnalata prontamente all'Organismo di Vigilanza della Società.

Le segnalazioni all'Organismo possono essere effettuate sia a mezzo E-MAIL al seguente indirizzo:

odv@medifarma.it

A seguito delle segnalazioni ricevute l'Organismo di Vigilanza effettua i relativi accertamenti, eventualmente anche avvalendosi delle competenti Funzioni aziendali o di soggetti terzi.